



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
VOLONTARI SENIOR PROFESSIONALI – ONLUS
CODICE FISCALE: 97550430017**

**TESTO APPROVATO DALLA
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 24/04/2012**

Art. 1 - Denominazione, durata e sede

1. La "VSP - Volontari Senior Professionali", già costituita a Torino l'undici di novembre 1986 con la denominazione di "Associazione Volontari Senior per il Progresso", con Sede Legale e Sede Operativa in Torino, è una organizzazione di volontariato, liberamente costituita, disciplinata dal presente Statuto, redatto in conformità sia alle norme del Decreto Legislativo N° 460/97 e della Legge 266/91, "Legge - Quadro sul Volontariato" e loro successive modifiche e integrazioni, sia alle vigenti norme in materia.
2. La denominazione dell'Associazione, l'acronimo VSP con lettere in maiuscolo non interpuntate possono essere modificati a seguito di proposte del Consiglio Direttivo (di seguito C.D.) dall'Assemblea Straordinaria.
3. La durata dell'Associazione nel tempo è illimitata, salvo quanto previsto dal successivo Art. 13.
4. Il trasferimento della Sede Legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art. 2 – Finalità / Attività / Condizioni

L'associazione, apartitica, apolitica e aconfessionale è un'organizzazione d'utilità Sociale senza fini di lucro (ONLUS) con fini esclusivi di solidarietà, è regolata a norma del titolo I cap. III art. 36 s.m. e/o i. del codice civile, nonché del presente statuto.

1. Finalità:

La VSP si propone di contribuire ai processi di sviluppo umano, sociale ed economico, delle potenzialità, di coloro che desiderano crescere con dignità e autonomia, offrendo l'esperienza professionale, maturata dai propri iscritti "senior" in anni di attività, attraverso l'opera di volontariato attivo, finalizzato a:

- promozione umana
- difesa della qualità della vita e dell'ambiente
- sostegno allo sviluppo delle condizioni economiche e produttive per migliorare le condizioni di vita in Paesi che ne necessitano
- dignità e libertà dell'uomo
- diffusione di capacità professionali, tecniche e commerciali, di popolazioni in via di sviluppo
- formazione, apprendimento permanente, e cittadinanza attiva.

sia in Italia che all'estero, nel rispetto delle culture locali.

2. Attività:

L'attività dell'Associazione, di cui al comma precedente, si esplica con:

- a. Interventi di consulenza attiva e volontaria, che consentano il tempestivo trasferimento delle esperienze maturate dai propri iscritti.
- b. Formazione dei propri soci/volontari.
- c. Formazione di giovani e/o studenti che si avvicinano al mercato del lavoro, per sviluppare e migliorare le loro competenze.
- d. Informazione e Formazione di persone in difficoltà sociale ed economica.
- e. Collaborazione, a livello Nazionale ed Internazionale, con Enti, Istituzioni, Associazioni e Fondazioni che condividano gli stessi obiettivi.

- f. Sviluppo di progetti di apprendimento permanente.
 - g. Organizzazione e/o partecipazione di/a convegni, conferenze, dibattiti, seminari, ecc.
 - h. Ogni altra attività, a carattere volontaristico, atta a perseguire le finalità dell'Associazione.
- Quanto sopra, può essere attuato su richiesta degli interessati oppure costituire oggetto di progetti autonomi dell'Associazione la quale, nel rispetto delle finalità del presente Statuto, cercherà i finanziatori e concorderà con loro le prassi operative.
- L'Associazione, inoltre, si riserva tutti i diritti e la più ampia facoltà di azione per la tutela dei propri iscritti, per quanto concerne l'organizzazione logistica, l'assistenza, l'accompagnamento e ogni altra esigenza che possa emergere in occasione dello svolgimento dell'attività e per tutta la durata della stessa.

3. Condizioni

- a. Tutte le attività di cui sopra, saranno effettuate nel rispetto delle norme e svolte tramite le prestazioni dei propri aderenti, in modo personale, spontaneo e gratuito,
- b. L'attività del socio/volontario non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari,
- c. Al socio/volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, in base alle regole definite dal C.D.
- d. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o dipendente, esclusivamente entro i limiti previsti dalla legge, al fine di assicurare il regolare funzionamento e/o perfezionamento dell'attività svolta.

Art. 3 – Soci

1. Composizione dell'Associazione

- 1. L'Associazione è costituita da persone fisiche "Senior" che si sono assunte l'impegno di contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Associazione indicati all'Art. 2.
 - 2. I soci si dividono in:
 - a. **Soci attivi:** sono persone fisiche aventi esperienza specifica nei campi, di cui al precedente Art. 2.
 - b. **Soci Benemeriti:** sono persone fisiche, nominate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che con collaborazioni qualificate, e altre attività, contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali.
- La suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implica nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione.
- 3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato.
 - 4. Il numero dei soci è illimitato.

2. Criteri di ammissione ed esclusione

1. Ammissione:

L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Comitato di Ammissione, composto da tre Consiglieri nominati dal C.D., è subordinata alla presentazione di:

- a. Domanda di ammissione su modello appositamente predisposto dall'Associazione firmato in originale,
- b. Curriculum Vitae (CV), in lingua italiana, su modello Europeo, completo di tutte le informazioni di carattere anagrafico e sufficientemente dettagliato al fine di consentire una accurata valutazione della sua candidatura. Il CV dovrà, anche, contenere espressa autorizzazione alla conservazione e trattamento dei dati personali, secondo la normativa vigente, ed essere firmato in originale.
- c. L'eventuale mancata accettazione della domanda di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato dalla Commissione di Ammissione con apposita lettera motivata. E' tuttavia ammesso che l'interessato faccia ricorso, per iscritto, entro 30gg dal ricevimento della relativa lettera, al Consiglio Direttivo.
- d. Il componente del Gruppo di Gestione, titolare della delega Soci, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea.
- e. La qualità di socio è intrasmissibile.

2. Esclusione:

La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso dell'interessato, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione,

- b. per comportamento non coerente con le finalità dell'Associazione,
- c. per morosità, su delibera del Consiglio Direttivo.

3. Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività e, In particolare, hanno il diritto di:

- a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevere informazioni e avere la facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti dell'Associazione e dalla legislazione vigente,
- b. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi,
- c. esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli Organi Istituzionali, degli eventuali Regolamenti e delle modifiche allo Statuto,
- d. essere assicurati dall'Associazione contro gli infortuni e le malattie durante lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Per contro, hanno il dovere di:

- e. osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli Organi Istituzionali,
- f. mantenere sempre un comportamento decoroso nei confronti dell'Associazione che rappresentano,
- g. pagare nei termini previsti la quota associativa stabilita dall'Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 4 - Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. Le Assemblee dei Soci (Art. 5, 6, 7)
- a. Il Consiglio Direttivo (Art. 8)
- b. Il Presidente (Art. 8)
- c. Il Vice Presidente (Art. 8)
- d. Il Gruppo di Gestione (Art. 9)
- e. Il Collegio dei Revisori dei Conti (Art. 10)
- f. Il Collegio dei Probiviri (Art. 11)

Art. 5 - Assemblee dei Soci:

Coinvolgono tutti i Soci e decidono su tutto ciò che concerne l'Associazione. Le Assemblee sono Straordinarie quando hanno per oggetto il deliberare su:

- a. Modifiche allo Statuto non conseguenti ad intervenute disposizioni legislative cogenti;
- b. Scioglimento dell'Associazione.

Sono Ordinarie in tutti gli altri casi.

Il Consiglio Direttivo convoca:

- a. l'Assemblea Ordinaria (almeno una volta per anno), oppure quando ciò sia necessario e quando almeno il 25% (venticinque per cento) dei Soci ne fa richiesta al Presidente.
- b. l'Assemblea Straordinaria quando ciò sia necessario e quando almeno il 25% (venticinque per cento) dei Soci ne fa richiesta al Presidente.

Nel caso di richiesta di convocazione, scritta e firmata, da parte dei Soci, essa deve contenere l'oggetto delle proposte che essi desiderano sottomettere all'approvazione dell'Assemblea.

Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno quale indicato dal Consiglio Direttivo, il luogo e la data della riunione e gli orari della prima e dell'eventuale seconda convocazione che deve avvenire dopo 24 ore dalla prima.

Esse, firmate dal Presidente, devono essere inviate almeno 20 (venti) giorni prima di un'Assemblea Ordinaria o Straordinaria.

La presidenza è assunta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

I Soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da un altro Socio; nessuno può essere portatore di più di 2 deleghe. Il voto per corrispondenza non è previsto.

Le Assemblee Ordinaria o Straordinaria sono valide quando, in prima convocazione, vi prendono parte (sia intervenuti di persona o rappresentati per delega) almeno il 50% +1 (cinquanta per cento più uno) dei soci oppure, il 10% (dieci per cento) dei soci in seconda convocazione, deliberando in ogni caso a maggioranza degli intervenuti.

Tuttavia, l'Assemblea Straordinaria dei soci approva lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, a maggioranza qualificata (tre/quarti) dei soci intervenuti.

Un'Assemblea delibera sulle questioni figuranti all'ordine del giorno.

Di tutte le decisioni delle assemblee, sia Ordinarie sia Straordinarie, sarà steso un apposito verbale da chi è stato nominato dall'Assemblea a svolgere la funzione di Segretario che dovrà essere firmato da quest'ultimo e dal Presidente e raccolto in un apposito registro.

Art. 6 - Potere dell'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno, in ogni caso almeno una volta all'anno, entro il 30 del mese di aprile per:

- deliberare sulla relazione del Presidente, sulla gestione, sulla situazione finanziaria e morale dell'Associazione e sulle sue linee programmatiche;
- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre precedente e il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- definire la quota minima annuale di Associazione;
- deliberare su tutte e sole le questioni iscritte all'ordine del giorno, come indicate dal Consiglio Direttivo e mozioni presentate dai Soci,
- decidere, su proposta del Consiglio direttivo uscente, il numero di membri da eleggere nello stesso, il numero massimo di preferenze che il Socio può esprimere e procedere alla loro elezione a scrutinio segreto.
- eleggere, anche fra i non Soci, il collegio dei Revisori dei Conti designandone il Presidente.
- eleggere fra i Soci stessi che non siano membri del Consiglio Direttivo, il collegio dei Proviviri, designandone il Presidente.
- deliberare sulle linee direttive dell'attività dell'Associazione.

E' ribadito il principio del voto singolo.

Per la validità dell'Assemblea Ordinaria saranno applicate le norme di cui Art. 5.

Tutte le decisioni saranno prese a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati per delega, nell'eventualità di parità prevale il parere del Presidente, ad esclusione dei casi di elezione dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e dei Proviviri per i quali valgono le consuete prassi elettive.

I Soci che intendono presentare le proprie candidature o quelle di altri Soci per le cariche di Consiglieri, di Revisori dei Conti e di Proviviri dovranno comunicarlo in Assemblea.

I rapporti annuali ed i conti saranno tenuti a disposizione dei Soci - presso la Sede operativa - almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

Art. 7 - Potere dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria dei soci è valida quando vengono rispettate le condizioni specificate all'Art. 5. Essa può decidere in merito a:

- a. Modifiche allo Statuto,
- b. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.

Le convocazioni per l'Assemblea Straordinaria, devono indicare, oltre alle date ed agli orari di prima e seconda convocazione:

- a. Nel caso di modifiche allo Statuto: l'ordine del giorno con il testo delle modifiche proposte,
- b. Nel caso di Scioglimento dell'Associazione: quanto previsto al successivo Art. 13.

Durante l'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie, i Soci possono presentare - sotto forma di mozione - proposte di emendamento o variazione, la cui discussione ed eventuale approvazione potrà avvenire nel corso dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Straordinaria dei soci approva lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, a maggioranza qualificata (tre/quarti) dei soci intervenuti.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

- a. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici) Consiglieri, compreso il Presidente. I Consiglieri eletti durano in

carica per tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui il numero sia inferiore a 9.

- b. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice dei voti, il Presidente, il Vice Presidente ed il Responsabile Amministrativo.
- c. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo, se il numero restante è inferiore a 9, provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti dell'ultima Assemblea Ordinaria; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.
- d. Nel caso in cui venga a mancare contemporaneamente oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo in carica, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- e. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, potranno essere rimborsate soltanto le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, in base alle regole definite del C.D.
- f. I Consiglieri che non hanno presenziato, di persona o per delega, o non abbiano giustificato l'assenza, ad almeno la metà dei consigli nel periodo da un'Assemblea annuale alla successiva vengono dichiarati decaduti, da parte dell'Assemblea come Consiglieri e non possono ricandidarsi in quella stessa Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri decisionali per attuare e autorizzare tutte le azioni che non sono riservate all'Assemblea.

- **Il Consiglio Direttivo:**

Si riunisce almeno tre volte l'anno, viene convocato dal Presidente o su richiesta scritta di almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo, in particolare, propone:

- gli indirizzi
- la strategia
- il piano annuale delle azioni
- il rendiconto consuntivo
- il budget

da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, nonché eventuali proposte di espulsioni e sospensioni dei Soci da sottoporre al collegio dei Probiviri, se nominato.

- **Il Presidente:**

- ha la rappresentanza legale della VSP,
- resta in carica fino a quando scade il suo mandato di Consigliere ed è rieleggibile,
- definisce e modifica la struttura organizzativa dell'Associazione, rendendola funzionale al suo programma,
- nomina i componenti del Gruppo di Gestione scegliendoli tra i soci, assegna e/o revoca le deleghe operative. Eventuali modifiche della struttura devono essere preventivamente esposte in sede di Consiglio Direttivo.

Al termine del suo mandato il Presidente uscente, se non riconfermato, è nominato Past President e farà parte del Consiglio Direttivo di diritto per un triennio.

- **Il Vice Presidente**

- Affianca e/o sostituisce il Presidente a seconda delle necessità dell'Associazione.

- **Il Responsabile Amministrativo:**

- tiene i conti dell'Associazione,
- riceve e incassa tutte le somme dovute rilasciandone ricevuta,
- effettua tutti i pagamenti su mandato del Presidente,
- può aprire, movimentare e chiudere i conti bancari e postali su mandato del Presidente,
- provvede all'acquisto o alla dismissione dei beni mobili dell'Associazione su mandato del C.D.,
- concede o estingue garanzie e costituisce depositi cauzionali su mandato del C.D.,
- cura ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione,
- cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli,

Le deleghe decadono alla fine del mandato del Presidente.

La presenza di persona, o per delega scritta, di un numero superiore alla metà dei membri del Consiglio Direttivo è necessaria per la validità del Consiglio. Ogni membro può essere portatore di non più di una delega.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati per delega; in caso di parità il parere del Presidente è decisivo.

Di tutte le decisioni del Consiglio Direttivo, sarà steso un apposito verbale firmato dal Presidente e da chi e' stato nominato dal Direttivo a svolgere la funzione di Segretario che sarà raccolto in un apposito registro.

Art. 9 - Gruppo di Gestione.

La sua istituzione trova motivi fondamentali:

- nello snellimento dell'amministrazione dell'Associazione,
- nell'assistere il Presidente nelle sue azioni direttive,
- nello svolgere il ruolo di trasmissione delle comunicazioni tra i soci.

Il Gruppo di Gestione costituisce l'organo esecutivo dell'Associazione ed ha il compito di:

- gestire le attività,
- riunirsi con periodicità legata alle sue funzioni di coordinamento, programmazione e controllo di gestione.

Il Presidente del Gruppo di Gestione e' il Presidente del Consiglio Direttivo;

Il Gruppo di Gestione, oltre al Presidente, è composto da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 6 (sei) Soci titolari di deleghe operative assegnate dal Presidente stesso, il quale definisce per ciascun membro:

- funzioni o aree di gestione,
- obiettivi,
- compiti,
- progetti.

Per garantire la continuità operativa, i titolari di delega devono essere coadiuvati da uno o più Soci di loro scelta approvati dal Presidente.

La durata del Gruppo di Gestione è la stessa del Presidente.

Per particolari argomenti, il Presidente può istituire dei **Gruppi di Lavoro**, formati da più titolari di deleghe, loro coadiuvanti ed altri soci, nominando il Coordinatore e definendo gli obiettivi e le tempistiche.

Art. 10 – Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è costituito da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5 (cinque) membri; essi durano in carica per tre esercizi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili e ne riferisce all'Assemblea Ordinaria.

In caso di morte, dimissioni o radiazione dei revisori prima della scadenza del mandato, il Presidente provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato.

Art. 11 - Collegio dei Proviviri.

Il Collegio dei Proviviri, se nominato, è costituito da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5 (cinque) membri; essi durano in carica tre anni.

Il Collegio esprime il proprio parere su:

- Proposte di espulsioni e sospensioni dei Soci,
- Composizione di eventuali dispute all'interno dell'Associazione, ove possibile, per via amichevole secondo lo spirito dell'Associazione.
- Ogni altra questione di particolare delicatezza che venisse sottoposta alla sua attenzione.

Le richieste possono essere originate dal Presidente dell'Associazione o se da questi ricevute, trasmesse, obbligatoriamente per iscritto, al Presidente del Collegio entro 10 giorni.

Il Collegio ricevuta la richiesta si riunisce entro 15 giorni dalla stessa e, dopo aver esaminato il caso e sentite le parti, emette il proprio parere entro 30 giorni dalla prima riunione.

Il parere del Collegio è vincolante e definitivo.

In caso di morte, dimissioni o radiazione di uno o più membri prima della scadenza del mandato, il Presidente provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato.

Art.12 - Risorse finanziarie.

1. Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenze del bilancio.
2. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. contributi da persone;
 - c. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
 - d. contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
 - e. contributi di organismi Nazionali e Internazionali.
 - f. donazioni e lasciti testamentari;
 - g. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - h. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione può costituire un fondo di riserva di cui il Consiglio Direttivo stabilisce il regolamento. I fondi dell'Associazione non possono essere impiegati che per gli scopi fissati dal presente Statuto. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Le spese devono essere autorizzate dal Presidente.

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31/12 di ciascun anno. Il Consiglio direttivo ha il compito di redigere la bozza del rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da presentare per l'approvazione all' assemblea dei soci entro il 30 di aprile dell'anno successivo.

Art. 13 – Scioglimento.

L'Assemblea Straordinaria, convocata per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, è valida quando vengono rispettate le condizioni specificate all'Art. 5.

Tuttavia, essa decide sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio a maggioranza qualificata (almeno tre/quarti) dei soci intervenuti; la decisione di scioglimento deve essere comunicata alle autorità competenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea designa uno o più liquidatori delle proprietà dell'Associazione e decide di devolvere il patrimonio complessivo ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, purché Onlus, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3 c. 190 l. 23.12.96 N°622 e s.m. e/o i., salvo una diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 - Regolamento interno.

Il Gruppo di Gestione, se ritenuto necessario, potrà emettere un Regolamento interno a completamento e chiarimento degli articoli riportati nello presente Statuto, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al codice civile, al D. Lgs. 460/97, alla Legge 266/91, e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.


VSP
Associazione Volontari Senior

Professionali ONLUS
cod. fisc. 97550430017

Torino, 24 aprile 2012



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 3
REGISTRATO IL 22 MAG. 2012 Serie 3
IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
C.A. RUI ROMANELLO